

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-254 del 16/01/2025
Oggetto	Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la riconversione di due impianti esistenti di produzione energia elettrica da biogas da biomasse, in un impianto di produzione biometano, con potenza nominale pari a 600 Sm ³ /h, ubicato in Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 - foglio catastale 43, mappali 152, 150, 145, 144, 122, 126, 134, 155. Proponente: BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2025-283 del 16/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno sedici GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

Oggetto: Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la riconversione di due impianti esistenti di produzione energia elettrica da biogas da biomasse, in un impianto di produzione biometano, con potenza nominale pari a 600 Sm³/h, ubicato in Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 - foglio catastale 43, mappali 152, 150, 145, 144, 122, 126, 134, 155.

Proponente: BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE METROPOLITANA

Visti:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11/12/2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e s.m.i.;
- la Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26/07/2011 “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione;
- la deliberazione DDG n. 103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all’Ing Leonardo Palumbo dell’incarico di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE.

Premesso che:

- in data 12/08/2024, con PG nn. 147431, 147433, 147437, 147440, 147444 del 12/08/2024 (acquisiti alla pratica

Sinadoc 29033/2024) è pervenuta ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE-AACM) l'istanza della società BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl, con sede legale in Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 (p.iva e codice fiscale 03139151207), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/03, relativo alla riconversione di due impianti esistenti di produzione energia elettrica da biogas da biomasse in un unico impianto di produzione biometano; gli impianti oggetto di riconversione sono ubicati in Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 e l'impianto a biometano avrà una potenza nominale di produzione pari a 600 Sm³/h.

- gli impianti esistenti di produzione energia elettrica da biogas da biomasse, oggetto di modifica, sono attualmente autorizzati come segue:
 - Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/03, determinazione n° 1330 del 21/06/2012 - PG n° 100681/2012, intestata a BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl e successivi aggiornamenti per modifiche non sostanziali: Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2926 del 08/06/2017 adottata da ARPAE- AACM e aggiornamento del piano di alimentazione delle biomasse DET-AMB-2023-1557 del 27/03/2023 rilasciata da ARPAE- AACM;
 - Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/03, determinazione n° 1335 del 21/06/2012 - PG n° 100809/2012, intestata a BUDRIO GFE 126 Società Agricola Srl e successivi aggiornamenti per modifiche non sostanziali: Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2927 del 08/06/2017 adottata da ARPAE- AACM e aggiornamento del piano di alimentazione delle biomasse DET-AMB-2023-1558 del 27/03/2023 rilasciata da ARPAE- AACM;
- L'istanza di autorizzazione Unica presentata per la riconversione degli impianti biogas contiene la richiesta di modifica sostanziale delle Autorizzazioni Uniche Ambientali sopra richiamate;
- Il nuovo impianto prevede che il biometano prodotto venga compresso e caricato su carri bombolai in due postazioni di carico box in cemento armato.
- la società BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl ha inoltre autodichiarato¹ quanto segue:
 - l'impianto è escluso dall'iter valutativo previsto dalle procedure ENAC/ENAV;
 - l'insussistenza di interferenze Minerarie UNMIG previsto del T.U. n. 1775/1933, art. 120;
 - l'impianto, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio del progetto, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune).

Considerato che:

- il progetto di riconversione dei due impianti biogas esistenti prevede la realizzazione di nuovi impianti tecnologici senza comportare l'ampliamento delle aree di impianto.
L'area dell'impianto di produzione biometano coincide pertanto con i terreni accatastati in Comune di Budrio al foglio n.43, mapp 152, 144, 122, 134 (attuale impianto biogas gestito da BUDRIO GFE 126 Società Agricola Srl) e al foglio n.43, mapp 150, 145,155, 126 (attuale impianto biogas gestito da BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl). La società proponente ha allegato² un accordo bilaterale sottoscritto dalle due società relativo all'impegno irrevocabile ed incondizionato di trasferimento dell'impianto gestito da BUDRIO GFE 126 Società Agricola Srl e dei relativi terreni a BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl a seguito di fusione per incorporazione delle due società o, in alternativa, per compravendita. L'accordo bilaterale è sottoscritto anche dalla società ATHESIA ENERGY Srl³ in qualità di socio di controllo assoluto delle due società contraenti.
- ARPAE - AACM ha effettuato la verifica di completezza documentale che è risultata positiva ai sensi di quanto previsto dai punti 13.1, 13.2, 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 e pertanto il procedimento si intende avviato il 12/08/2024, data di protocollo della domanda;
- poiché l'impianto è ubicato in area idonea per l'installazione di impianti di produzione biometano ai sensi

¹ Documenti allegati al PG n. 147431 del 12/08/2024

² Documento allegato a PG n. 147431 del 12/08/2024

³ ATHESIA ENERGY Srl con sede legale a Bolzano, via dei Portici 41, cf 02687080214

dell'art 20, comma 8, lettera a) del DLgs 199/2021, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, previsto dall' art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, viene ridotto di un terzo⁴, pertanto è fissato in 60 giorni dall'avvio del procedimento, al netto delle sospensioni.

Considerato inoltre che:

- ARPAE-AACM, con PG n. 168307 del 18/09/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona⁵ con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente, e ha trasmesso agli Enti coinvolti le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- In data 09/10/2024 la società BUDRIO GFE 375 Soc. Agr. a rl ha inviato documentazione tecnica integrativa volontaria, agli atti con PG n. 182065/2024.
- Nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenute le richieste di integrazioni da parte della Città Metropolitana di Bologna - Area Pianificazione Territoriale⁶, Comune di Budrio⁷, ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana Distretto Pianura Imola⁸. ARPAE-AACM con nota PG n. 190842 del 22/10/2024 ha trasmesso alla società BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl la richiesta di integrazioni e ha comunicato a tutti gli Enti convocati in Conferenza di Servizi la sospensione del procedimento in attesa delle integrazioni.
- In data 22/11/2024 la società proponente ha dato riscontro alle richieste di integrazioni con documentazione agli atti PG nn. 211714, 211718, 211725 e 211731 del 22/11/2024. ARPAE AACM, con nota PG n. 215842 del 28/11/2024, ha trasmesso alla società BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl la richiesta di integrazioni del Consorzio Bonifica Renana pervenuta in data 04/11/2024⁹. Con la stessa nota è stato comunicato alla società BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl che la documentazione integrativa pervenuta in data 22/11/2024 non dà esauriente risposta a quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Bologna in merito ai medesimi temi posti dal Consorzio di Bonifica Renana. Vista la rilevanza dei temi trattati dal Consorzio come dalla Città Metropolitana, si è richiesto alla società proponente di fornire le integrazioni entro i successivi 10 gg.
- ARPAE AACM, con nota PG n. 215962 del 28/11/2024, ha trasmesso alla Conferenza dei Servizi la documentazione integrativa finora pervenuta, precisando che la stessa dovrà essere completata dall'azienda proponente come sopra riportato.
- La società proponente ha dato riscontro alla nota PG n. 215842 del 28/11/2024 con documentazione integrativa agli atti PG n. 221329 del 06/12/2024 e PG n. 222893 del 09/12/2024¹⁰.
- ARPAE AACM, con nota PG n. 223793 del 10/12/2024, ha trasmesso alla Conferenza dei servizi tutta la documentazione integrativa fornita dall'azienda proponente e contestualmente ha comunicato che dal 06/12/2024 riprendono a decorrere i termini del procedimento; il termine per l'espressione dei pareri degli Enti convocati è stato fissato per il 20/12/2024.
- La società proponente BUDRIO GFE 375 Soc. Agr. a rl ha successivamente integrato volontariamente con documentazione agli atti con PG n. 235938 del 31/12/2024, PG n. 298 del 02/01/2025 e PG n. 5432 del 13/01/2025.
- Sono pervenuti i seguenti pareri, con **le prescrizioni dettagliate negli Allegati A e B** alla presente autorizzazione quali sue parti integranti e sostanziali:
 - parere favorevole del Comune di Budrio prot n.912 del 13/01/2025, agli atti con PG n. 5776 del 13/01/2025;

⁴ Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera b) del DLgs 199/2021.

⁵ Ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i.

⁶ In atti con PG n. 173210 del 26/09/2024

⁷ In atti con PG n. 183316 del 10/10/2024

⁸ In atti con PG n. 183119 del 10/10/2024

⁹ Agli atti con PG n. 198750 del 04/11/2024, erroneamente non tempestivamente trasmessa alla società proponente

¹⁰ Inviata direttamente dall'azienda ad ARPAE ed al Consorzio Bonifica Renana

- parere favorevole (**con prescrizioni**) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. 41906 del 23/12/2024, in atti con PG n. 233878 del 24/12/2024;
- parere di conformità col PTM della Città Metropolitana di Bologna, Area Pianificazione territoriale e mobilità sostenibile prot 84706 del 19/12/2024, agli atti con PG n.231298 del 20/12/2024;
- parere favorevole della Regione Emilia Romagna - Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane prot.26594 del 13/01/2025, agli atti con PG n. 6195 del 14/01/2025;
- parere favorevole (**con prescrizioni**) del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna prot 32161 del 30/09/2024, agli atti con PG n. 7431 del 15/01/2025;
- contributo tecnico (**con prescrizioni**) per gli aspetti ambientali redatto da ARPAE - APAM Servizio Territoriale di Bologna, in atti con PG n. 231518 del 20/12/2024;
- E' inoltre pervenuto il parere idraulico negativo espresso dal Consorzio della Bonifica Renana, prot n. 16750 del 20/12/2024, agli atti con PG n. 232432 del 23/12/2024 che è stato superato con successivo parere favorevole, prot n. 546 del 14/01/2025, agli atti con PG n. 6444 del 14/01/2025 a seguito della documentazione integrativa volontaria inviata dalla società proponente BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl direttamente al Consorzio oltre che ad ARPAE, acquisita agli atti con PG n. 235938 del 31/12/2024 e PG n. 5432 del 13/01/2025.
- Non si è espressa l'Azienda USL di Bologna; pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata comunicazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.
- La Conferenza di Servizi si è conclusa con esito favorevole, come risulta dalla comunicazione trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con nota PG n. 8225 del 16/1/2025, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio della presente autorizzazione. Non si è pertanto reso necessario lo svolgimento della riunione in modalità sincrona.
- In data 14/01/2025 ARPAE- AACM ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-211, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica, quale sua parte integrante e sostanziale;
- La BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl dovrà prestare a favore di ARPAE, prima dell'avvio dei lavori¹¹, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, del valore di euro 120.564,00 (centoventimila cinquecentosessantaquattro/00 euro) così come indicato nel Piano di dismissione dell'impianto e messa in pristino dello stato dei luoghi (documento: budrio 375_rt au_carro.pdf), allegato all'istanza di autorizzazione; tale garanzia, riferita ai soli interventi di riconversione degli esistenti impianti biogas, integrerà quella attualmente valida¹² e riferita ai costi di dismissione dell'impianto a biogas esistente. Inoltre la fideiussione riferita ai costi di dismissione dell'impianto a biogas esistente gestito da BUDRIO GFE 126 Società Agricola Srl¹³ dovrà essere volturata al nuovo gestore BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl. Ogni fideiussione dovrà essere rivalutata ogni 5 anni sulla base del tassi di inflazione programmata e mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo.
- In data 16/01/2025 il Proponente ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972¹⁴ e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 11/12/2024 e identificato con il seguente numero seriale: 01230482626864.
- L'Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia di ARPAE-AACM ha predisposto gli **Allegati A e B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente i riferimenti dei nulla osta e pareri pervenuti, con evidenza delle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

¹¹ Come previsto dal DM 10/09/2010, Parte III, punto 13.1 lettera j).

¹² Fideiussione bancaria n° 50-73004-15 del 01/07/2022 emessa da Volksbank avente importo garantito pari a 247.974,88 euro

¹³ Fideiussione bancaria n° 50-73003-15 del 01/07/2022 emessa da Volksbank avente importo garantito pari a 195.093,17 euro

¹⁴ Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

DETERMINA DI

- **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n°387/2003, la società BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl, avente sede legale in comune di Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 (p.iva e codice fiscale 03139151207), alla riconversione di due impianti di produzione energia elettrica da biogas da biomasse esistenti e ubicati in Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 - foglio catastale 43, mappali 152, 150, 145, 144, 122, 126, 134, 155 - in un unico impianto di produzione biometano con potenza nominale di produzione pari a 600 Sm³/h. Il biometano prodotto verrà compresso e caricato su carri bombolai in due postazioni di carico box in cemento armato.
- **Dichiarare** che la presente autorizzazione comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e/o gli atti di assenso necessari alla riconversione degli impianti biogas esistenti ed all'esercizio dell'impianto di produzione biometano.
- **Stabilire** le seguenti prescrizioni:
 - l'impianto dovrà essere costruito in conformità con le soluzioni tecniche descritte nel progetto e nella documentazione integrativa approvata in sede di Conferenza dei Servizi¹⁵, conservati nella pratica Sinodoc n° 29033/2024, e dettagliatamente elencati negli Allegati A e B al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali. Tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
 - l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché delle specifiche prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati, espresse in Conferenza di Servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati in motivazione e riportate negli Allegati A e B al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali. La società BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni pretesa da chi si ritenesse danneggiato;
 - la società proponente, BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl, deve dare avvio ai lavori di riconversione entro 3 anni dalla data di rilascio del presente atto autorizzativo e concluderli entro 3 anni dalla data di avvio, pena la decadenza del titolo autorizzativo per la parte non edificata. Il Proponente dovrà provvedere a comunicare, anteriormente alla scadenza, ad ARPAE e al Comune di Budrio ogni eventuale ritardo nell'avvio o nella fine lavori, per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, a seguito della quale ARPAE, sentito il comune, dovrà provvedere ad assegnare nuovo termine;
 - il Proponente deve provvedere all'invio ad ARPAE e al Comune di Budrio delle comunicazioni di inizio e fine lavori di riconversione, certificando di aver rispettato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo, nonché le prescrizioni di cui agli allegati A e B del presente atto;
 - **prima dell'avvio dei lavori**, la società BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl dovrà:
 - a. inviare ad ARPAE, al Comune di Budrio e alla Città Metropolitana di Bologna, sulla base della progettazione esecutiva dell'impianto, un elaborato geologico e sismico ai sensi dell'art. 28 del PTM, come richiesto da parere espresso in Conferenza dei servizi dalla Città Metropolitana di Bologna¹⁶.
 - b. inviare ad ARPAE lo studio di compatibilità idraulica previsto dalle norme in salvaguardia del Piano Speciale Preliminare al punto 7.1.4.2 della Relazione di Piano, che sarà inoltrato da ARPAE per la successiva valutazione da parte dell'Autorità Idraulica competente.
 - **prima dell'avvio dei lavori**, la società BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl dovrà prestare a favore di ARPAE, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa del valore di € 120.564,00 (centoventimila cinquecentosessantaquattro/00 euro) riferita alla dismissione e rimessa in pristino per i soli interventi di

¹⁵ Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea ed in modalità asincrona.

¹⁶ agli atti con PG n.231298 del 20/12/2024

riconversione degli esistenti impianti biogas; tale fideiussione integrerà quella attualmente valida¹⁷ e riferita ai costi di dismissione dell'esistente impianto a biogas gestito dalla società proponente. La garanzia finanziaria dovrà rispettare, nei contenuti e nella modalità di presentazione, quanto disposto da ARPAE con propria Deliberazione del Direttore Generale DEL-2016-55 del 15/04/2016. Inoltre la fideiussione riferita ai costi di dismissione dell'impianto a biogas esistente gestito da BUDRIO GFE 126 Società Agricola Srl¹⁸ dovrà essere volturata al nuovo gestore BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl.

Ogni fideiussione dovrà essere rivalutata ogni 5 anni sulla base del tasso di inflazione programmata e mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo.

- **alla data di entrata in esercizio dell'impianto biometano il presente provvedimento sostituirà le Autorizzazioni Uniche rilasciate dalla Provincia di Bologna per gli impianti produzione energia elettrica da biogas, determinazione n° 1330 del 21/06/2012 - PG n° 100631/2012, intestata a BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl e determinazione n° 1335 del 21/06/2012 - PG n° 100809/2012, intestata a BUDRIO GFE 126 Società Agricola Srl e successivi aggiornamenti per modifiche non sostanziali¹⁹;**
- Unitamente alla comunicazione di avvio dei lavori di riconversione, la società BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl dovrà trasmettere ad ARPAE AACM il titolo definitivo attestante la piena disponibilità dell'area di impianto. La validità dell'atto autorizzativo è subordinato alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al gestore dell'impianto biometano.
- La società BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ed al Comune di Budrio, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto dell'impianto produzione biometano, provvedendo a proprie spese alla totale rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

per IL RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

L'INCARICO DI FUNZIONE

UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA

Salvatore Gangemi²⁰

(atto firmato digitalmente)²¹

¹⁷ Fideiussione bancaria n° 50-73004-15 del 01/07/2022 emessa da Volksbank avente importo garantito pari a 247.974,88 euro

¹⁸ Fideiussione bancaria n° 50-73003-15 del 01/07/2022 emessa da Volksbank avente importo garantito pari a 195.093,17 euro

¹⁹ Autorizzazioni Uniche Ambientali DET-AMB-2017-2926 del 08/06/2017 e DET-AMB-2017-2927 del 08/06/2017 adottate da ARPAE- AACM e aggiornamento del piano di alimentazione delle biomasse all'impianto di produzione energia elettrica da combustione biogas DET-AMB-2023-1557 del 27/03/2023 e DET-AMB-2023-1558 del 27/03/2023 rilasciata da ARPAE- AACM;

²⁰ D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

²¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Pratica Sinadoc n. 29033/2024

ALLEGATO A

Proponente: BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl

Oggetto: Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la riconversione di due impianti esistenti di produzione energia elettrica da biogas da biomasse, in un impianto di produzione biometano, con potenza nominale pari a 600 Sm³/h, ubicato in Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 - foglio catastale 43, mappali 152, 150, 145, 144, 122, 126, 134, 155.
Proponente: BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl

PRESCRIZIONI TECNICHE - Costruzione e gestione dell'impianto

1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto costituito da:
 - elaborati tecnici allegati all'istanza di parte, agli atti di questa ARPAE con PG nn. 147431, 147433, 147437, 147440, 147444 del 12/08/2024;
 - integrazioni su richiesta degli Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, agli atti con PG nn. 211714, 211718, 211725 e 211731 del 22/11/2024, PG n. 221329 del 06/12/2024 e PG n. 222893 del 09/12/2024;
 - integrazioni volontarie, agli atti con PG n. 182065 del 09/10/2024, PG n. 235938 del 31/12/2024, PG n. 298 del 02/01/2025 e PG n. 5432 del 13/01/2025;
2. Per la realizzazione dell'opera dovranno essere ottenute le eventuali autorizzazioni relative alla fase di progettazione esecutiva e per l'esercizio del cantiere, previste dalle vigenti normative e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate con il presente provvedimento;
3. Devono essere rispettate le condizioni **prescritte dagli Enti**, contenute nei pareri di seguito riportati:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio¹:

“ (...) questa Soprintendenza, per quanto di competenza, autorizza la realizzazione dei lavori, conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, subordinando la realizzazione degli scavi al controllo archeologico in corso d'opera, ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'allegato I.8 al D. Lgs. 36/2023, secondo le prescrizioni di seguito elencate:

- *tutti gli interventi di modifica dell'assetto del sottosuolo dovranno essere sottoposti a controllo archeologico in corso d'opera e gli scavi dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista;*
- *l'assistenza archeologica potrà essere interrotta solo in presenza di stratigrafia già completamente compromessa da interventi operati in precedenza ovvero in presenza di stratigrafia sterile, previa tempestiva comunicazione scritta a questo Ufficio e contestuale approvazione da parte di quest'ultimo.*

Le indagini dovranno essere effettuate con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di archeologi professionisti, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica, nella figura del funzionario archeologo indicato in calce.

¹ Prot. 41906 del 23/12/2024, in atti con PG n. 233878 del 24/12/2024

In caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini.

Agli archeologi incaricati dovrà essere fornita la documentazione progettuale completa e copia del presente parere.

Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori.

La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.

A seguito dei risultati delle indagini corredati dalla relazione archeologica, questo Ufficio rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

- Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna²:

Attività del DPR 151/11 n.:

4.2.C Depositi di gas infiammabili compressi (serbatoi fissi > 2 mc)

2.2.C Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)

6.2.B Reti di trasporto gas infiamm. con densità rel. <0,8 (pressione > 2,4MPa)

1.1.C Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)

(...) PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

P1) per quanto non chiaramente ed esplicitamente indicato nella documentazione tecnico progettuale presentata, occorre rispettare integralmente quanto specificato dal DM 3/2/2016 e ss.mm.ii., dai DD.MM. 16-17/4/2008 e dalla Guida Tecnica DCPREV n. 1324 del 7/2/2012 e s.m.i. (impianto fotovoltaico). Per quest'ultimo occorre garantire, tra l'altro, un'adeguata accessibilità dell'impianto per effettuare le operazioni di manutenzione e controllo;

P2) il deposito deve avere una capacità globale di accumulo, calcolata come specificato al punto 2.4 del DM 3/2/2016, non superiore a 20000 m³ (3a categoria), considerando il volume geometrico dei serbatoi. Si chiarisce che per gli accumulatori pressostatici si assume come volume geometrico quello geometrico massimo. Tale specifico calcolo dovrà essere presentato all'atto della SCIA di cui al DPR n. 151/2011;

P3) siano fatti salvi i diritti dei terzi;

P4) si chiarisce inoltre che il presente parere è riferito esclusivamente alle attività indicate in oggetto.

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

² Prot 32161 del 30/09/2024, agli atti con PG n. 7431 del 15/01/2025

- ARPAE - APAM - Servizio territoriale di Bologna Distretto Pianura-Imola³:

Biomasse in ingresso - fase di avviamento e gestione dell'impianto

1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto definitivo così come risultante dagli elaborati tecnici allegati all'istanza originaria e successivamente integrati/revisionati dal proponente. Nel caso in cui vi siano modifiche a quanto autorizzato dovrà essere presentata una modifica dell'autorizzazione in essere, comprensiva di nuova relazione tecnica descrittiva delle modifiche e nuova planimetria.
2. Nel caso in cui fossero necessarie variazioni anche minime intercorse in corso d'opera, entro trenta giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto e comunque prima della messa a regime dello stesso, la ditta dovrà predisporre e consegnare ad ARPAE AACM, ad ARPAE APAM Distretto di Pianura e al Comune di Budrio una planimetria aggiornata dell'intero complesso e una relazione esaustiva delle modifiche intercorse al fine di agevolare successivi controlli e sopralluoghi a cura delle Autorità competenti.
3. L'utilizzo di materiali diversi da quelli indicati nella ricetta autorizzata è subordinato a un preventivo assenso da parte delle Autorità competenti.
4. La quantità totale di biomasse in ingresso destinate all'alimentazione dell'impianto non dovrà superare il **quantitativo annuo massimo pari a 55.006 t/a**.
5. Le biomasse ammissibili presso l'impianto dovranno essere costituite esclusivamente dalle categoria e secondo i quantitativi annui indicativi riportati nella tabella sottostante:

Biomasse	Quantitativi (tonnellate/anno)
Insilato di cereali (mais/sorgo/orzo)	29.066
Lettiera avicola	3.000
Letame bovino	4.368
Liquame suino	1.456
Liquame bovino	1.456
Polpe di bietola	3.200
Cubettato grano	3.000
Siero di latte	1.560
Residui della lavorazione degli ortaggi	4.000
Sansa trifase	600
Concentrato solubile di frumento	600
Farina di mais	600
Sottoprodotti della panificazione	600
Grasso cat 3	600
Paste saponose	300
Sottoprodotti lavorazione della soia	600

³ in atti con PG n. 231518 del 20/12/2024

Totale	55.006 t/anno
---------------	----------------------

6. Nel caso in cui, nel corso dell'anno solare, per condizioni gestionali dell'impianto non prevedibili e non programmabili si dovesse ipotizzare un eventuale superamento della quantità totale di biomasse previste in autorizzazione (o successive modifiche), la società, dovrà darne debita comunicazione ad ARPAE AACM, ad ARPAE APAM Distretto di Pianura e al Comune di Budrio al fine di ottenere una modifica temporanea al quantitativo di biomasse annuale autorizzato.
7. Poiché il dimensionamento dell'impianto (trincee, digestori, stoccaggio digestato solido/liquido) è correlato alla quantità di materiale in ingresso e al rispetto dei tempi di ritenzione indicati in sede progettuale, la quantità di biomasse in alimentazione non deve generare una produzione di digestato palabile/non palabile eccedente le volumetrie di stoccaggio disponibili come da Regolamento Regione Emilia Romagna n°2 del 19/03/2024 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.
8. Ai sensi del Regolamento Regionale n°2/2024 la capacità minima di stoccaggio del digestato non palabile deve essere pari al volume prodotto in almeno 180 gg, i contenitori per lo stoccaggio della frazione palabile del digestato devono aver una capacità minima pari al volume prodotto in 90 gg, calcolati con riferimento alla produzione di digestato.
9. La ditta dovrà dimostrare in sede di controllo dell'attività, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., relativamente all'utilizzo di tutti i sottoprodotti valutati nel progetto autorizzato con il presente atto.
10. La movimentazione dei materiali all'interno dell'area perimetrata dell'impianto e la gestione degli stoccaggi di materiali da inviare a digestione anaerobica dovranno rispettare quanto previsto dalla DGR 1495/2011, paragrafi 3.1 punto I Misure strutturali e 3.2 Misure gestionali, in funzione del tenore di sostanza secca inferiore o superiore al 60% contenuta nella biomassa.
11. Le biomasse alimentate al fermentatore anaerobico dovranno provenire dall'attività svolta dal proponente o da terzi, ad esso consorziati in base a contratti scritti tra le parti, così come previsto dalla DGR 1496/2011; i quantitativi annuali delle biomasse alimentate al digestore e l'energia elettrica o il biometano prodotto, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, come indicato nella DGR 1496/2011 punto 13.
12. Lo stoccaggio delle biomasse, dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare il trasporto eolico del particolato, la formazione di esalazioni moleste, fenomeni di fermentazione nonché l'imbrattamento delle aree circostanti con residui o colaticci come da DGR 1495/2011.
13. La pollina dovrà essere stoccata all'interno di una struttura chiusa almeno su tre lati così come già previsto nelle AU vigenti. La pollina dovrà essere stoccata all'interno della platea all'uopo individuata (platea coperta destinata anche allo stoccaggio del digestato palabile), lo stoccaggio dovrà essere separato dal cumulo di digestato da pannelli verticali prefabbricati in calcestruzzo armato e il cumulo non dovrà superare l'altezza di 2,5 m.
14. Lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto, con tenore di sostanza secca <60%, ad esclusione degli insilati, dovrà essere di breve durata (non oltre 72 ore), onde prevenire fenomeni di anaerobiosi, fonte primaria di emissioni maleodoranti.
15. E' fatto divieto lo stoccaggio anche temporaneo dei substrati in ingresso in aree diverse da quelle individuate in progetto.
16. Lo stoccaggio della frazione palabile del digestato non deve dare origine a fenomeni di molestie olfattive e deve essere effettuato su una platea coperta e dotata di tamponatura laterale.
17. I sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette), i sottoprodotti della trasformazione delle olive (sansa), i sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (polpe surpressate) dovranno essere co-insilati con le colture dedicate all'interno delle trincee.
18. La Società è tenuta a redigere, con cadenza annuale, una Relazione tecnica, da inoltrare ad ARPAE AACM, ad ARPAE APAM Distretto di Pianura e al Comune di Budrio, contenente il bilancio di massa dell'impianto che deve rappresentare i flussi mensili in entrata delle biomasse utilizzate (provenienza, caratteristiche, ecc.), le relative produzioni energetiche corrispondenti,

misurate in termini elettrici e termici di produzione di biogas e biometano, al fine di consentire l'accertamento del calcolo del bilancio energetico complessivo ovvero il rispetto dei criteri di efficienza energetica dichiarati nel progetto definitivo dell'impianto.

19. Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili sia imprevedibili, che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portino ad una variazione significativa dei normali impatti (come lo svuotamento parziale o totale dei fermentatori, o l'estrazione degli agitatori, che possano comportare la fuga, seppur temporanea, di biogas e la formazione di esalazioni maleodoranti), la Società deve darne tempestiva comunicazione ad ARPAE AACM, ad ARPAE APAM Distretto di Pianura e al Comune di Budrio a mezzo pec, fornendo indicazioni sulle cause tecniche e la presunta durata della fermata dell'impianto per gli eventuali interventi.

Scarichi di acque reflue

20. Gli scarichi di acque reflue sono autorizzati, ai sensi della Parte Terza del DLgs 152/06, con l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-211 del 14/01/2025 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica; dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite da tale determina.

Emissioni in atmosfera

21. Le emissioni in atmosfera dell'impianto di produzione biometano sono autorizzati, ai sensi dell'art 269 della Parte Quinta del DLgs 152/06, con l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-211 del 14/01/2025 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica; dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite da tale determina.

Impatto acustico

22. Sono stabilite le prescrizioni indicate in Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-211 del 14/01/2025 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica.

Utilizzo agronomico del digestato

23. L'utilizzo agronomico del digestato dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-211 del 14/01/2025 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica.

Rifiuti

24. Qualora prodotti, i rifiuti dovranno essere stoccati in deposito temporaneo in contenitori chiusi e, nel caso di rifiuti liquidi, dotati di bacino di contenimento. L'area di deposito dovrà essere opportunamente contrassegnata ed il rifiuto identificato con cartello indicante il relativo codice EER.
25. Il gestore è tenuto a registrare i rifiuti prodotti nell'impianto di produzione di biogas e biometano nel registro di carico e scarico rifiuti.

Gestione terre e rocce da scavo

26. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo Art. 24 e all'Allegato 4 del DPR. 13 giugno 2017, n.120 e Delibera 54/2019 di SNPA, prima dell'inizio dei lavori, il Proponente dovrà predisporre e inviare un Piano di Caratterizzazione descrittivo del campionamento dei terreni dell'area interessata dai lavori per caratterizzare dal punto di vista chimico-fisico l'area e accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce da scavo rispetto al loro riutilizzo, sia in situ che destinato in esterno. Il piano di campionamento dovrà considerare la presenza potenziale di sostanze inquinanti connesse con l'attività produttiva esistente nell'area interessata dai lavori. Il piano di caratterizzazione deve contenere:

1. numero e caratteristiche dei punti di indagine, calcolati sulla base della superficie e della profondità di scavo;

2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
3. parametri da determinare.

I risultati delle analisi dovranno essere inviati alla scrivente Agenzia almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

27. Come previsto dall'art. 22 del DPR 120/2017, qualora emerga la necessità/possibilità di destinare parte dei terreni fuori dal sito di produzione, il produttore è tenuto a redigere la dichiarazione di cui all'allegato 6 (Dichiarazione di Utilizzo, DU) e inviarlo allo Scrivente Ufficio e ai Comuni di produzione e di destinazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei conferimenti al sito di destinazione. Entro la data prevista di fine utilizzo, dovrà essere redatto e inviato l'allegato 8 (Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo, DAU). Eventuali modifiche in corso d'opera ai quantitativi e/o ai siti di destinazione delle terre escavate andranno segnalate compilando ed inviando un nuovo allegato 6, aggiornato con i nuovi dati.

Pratica Sinadoc n. 29033/2024

ALLEGATO B

Proponente: BUDRIO GFE 375 Società Agricola Srl

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Budrio (BO) in Via Cantapoiana n. 11, richiesta dall'impresa BUDRIO GFE 375 SOC.AGR A R.L. per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-211 del 14/01/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Budrio (BO) in Via Cantapoiana n. 11, richiesta dall'impresa BUDRIO GFE 375 SOC.AGR A R.L. per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti
Proposta	n. PDET-AMB-2025-224 del 14/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattordici GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Budrio (BO) in Via Cantapoiana n. 11, richiesta dall'impresa BUDRIO GFE 375 SOC.AGR A R.L. per l'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- Verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

VISTA:

l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 presentata ad ARPAE AACM in data 12/08/2024 e acquisita con PG. 147431, 147433, 147437, 147440, 147444 – pratica Sinadoc 29033/2024 - dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa BUDRIO GFE 375 SOC.AGR A R.L. (C.F. e PIVA 03139151207), con sede legale in Via Cantapoiana n. 11 in Comune di Budrio (BO) comprensiva della domanda per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e

sottoprodotti svolta presso l'impianto/stabilimento ubicato in Via Cantapoiana n. 11 in Comune di Budrio (BO) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento / di acque reflue industriali / acque di prima pioggia {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Budrio}.
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque di vegetazione frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. Art. 269 D.Lgs. 152/06 {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Comune di Budrio}.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale Det-Amb-2017-2926 del 08/06/2017 adottata da Arpae e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. 14846 del 14/7/2017 con scadenza di validità in data 13/07/2032

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi in acque superficiali e suolo

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del Dlgs 152/06 e la Delib. regionale 1395 del 09/10/2006.

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività).
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999.
- "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta, in merito all'**endoprocedimento di AUA attivato con pratica Sinadoc 32421/2024**, dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE AACM a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.381/2003 e della correttezza formale, con nota PG n. 168307 del 18/09/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;

-con PG n. 190842 del 22/10/2024 ARPAE AACM comunicava all'impresa e p.c. agli altri Enti convocati in Conferenza dei Servizi la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria,

-Arpae AACM ha acquisito con PG nn. 211714, 211718, 211725 e 211731 del 22/11/2024 le integrazioni prodotte dal richiedente;

-Arpae AACM con note PG nn. 215962 del 28/11/2024 e 223793 del 10/12/2024 ha inoltrato a tutti i soggetti competenti la documentazione di cui sopra;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Castel Guelfo (PG. 9187 del 20/12/2024 agli atti di ARPAE al PG 232628 del 23/12/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE APAM – Distretto di Pianura-Imola per le matrici: Scarico in acque superficiali; emissioni in atmosfera e impatto acustico a supporto del Comune (PG 228692 del 17/12/2024);
- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio della Bonifica Renana (PG. 403 del 10/01/2025 agli atti di ARPAE al PG 4572 del 10/01/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- la verifica antimafia è stata effettuata in quanto acquisita nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 387/2003

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa BUDRIO GFE 375 SOC. AGR. A R.L., per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano da impianto di Digestione anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti da realizzare in via Cantapoiana n°11, in Comune di Castel Guelfo (BO), che sarà rilasciata da ARPAE AACM

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa BUDRIO GFE 375 SOC, AGR. A R.L. Codice Fiscale 03139151207 P.IVA 03139151207 in persona del suo Rappresentante pro-tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Budrio via Cantapoiana n.11, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Acqua	b. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Effluenti allevamento	c. Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Aria	d. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	e. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- *“Allegato A Scarichi in acque superficiali” con acclusa planimetria di riferimento*
- *“Allegato B Scarichi su suolo” con acclusa planimetria di riferimento*
- *“Allegato B Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, digestato”*
- *“Allegato C Emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006”*
- *“Allegato D Impatto acustico”*

4. DI REVOCARE, preso atto della subentrata modifica sostanziale, la precedente AUA adottata da ARPAE - SAC di Bologna n. DET-AMB-2017-2926 del 08/06/2017, con scadenza di validità in data 13/07/2032, e dei successivi atti di modifica ed integrazione e contestualmente richiede al Comune di Budrio di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA, quale documento endoprocedimentale, dell’atto di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte di ARPAE AACM e che il rinnovo dovrà essere presentato all’autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all’art.5 del d.P.R. 59/2013;

6. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato da ARPAE AACM ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell’AUA alla competente struttura di ARPAE AACM titolare del procedimento di rilascio dell’ Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all’impresa istante;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all’Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Bologna per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L.
Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n. 11

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento aree esterne in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (Scolo Fiumicello Gugliolo – gestore Consorzio della Bonifica Renana) classificato come “scarico di acque reflue di dilavamento” originati dalle superfici impermeabilizzate del complessivo stabilimento e costituite dall’unione delle reti di raccolta delle: Acque meteoriche derivanti dalle coperture delle trincee e da superfici stradali non interessate da movimentazioni e delle Acque di seconda pioggia in uscita dal sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici potenzialmente sporcanti, quest’ultima rete è dotata di paratie di emergenza prima dell’immissione nel sistema di laminazione.

Prima dell’immissione nel corpo idrico superficiale dette acque vengono raccolte in un sistema di laminazione, adeguatamente dimensionato, pari ad un volume complessivo di 4125 metricubi, dotato di bocca tarata con predisposizione per intercettazione.

Le acque ricadenti sulle trincee (colaticci) sono regolate dalla divisione di più setti, ognuno dei quali caratterizzati da pendenze tali da raccogliere le acque nel centro, dove sono situati due chiusini connessi. Tramite l’apertura dello specifico chiusino, sulla base della presenza o meno del materiale stoccato le acque meteoriche vengono avviate alla rete della prima pioggia o a quella dei percolati.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- uno scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante fitodepurazione, originate dai servizi igienici presenti nel fabbricato ad uso uffici e deposito attrezzi (catastalmente identificato al Foglio 43 Mappale 121) (competenza amministrativa del Comune di Budrio. Vedi Allegato B al presente atto).

Le acque bianche, ossia non interessate da inquinamenti potenziali e significativi e le acque meteoriche derivanti dalle coperture delle vasche, dalla piazzola centrale in ghiaia, area verde: vengono disperse nel terreno;

Le acque originate dal sistema ad arco per la disinfezione mezzi che conferiscono SOA all'impianto sono riciclate in testa all'impianto di lavaggio ed una volta esauste le stesse sono smaltite come rifiuto – EER 16.10.02 – in conformità con la normativa vigente.

Prescrizioni

1. Le acque in uscita dal bacino di laminazione scaricate sul corpo idrico superficiale dovranno rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali.
2. Il punto di scarico in ingresso e in uscita dal bacino di laminazione, dovrà essere dotato di idoneo dispositivo di intercettazione (es. paratia) da attivare in caso di eventi incidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi che potrebbero causare immissioni di sostanze contaminanti nel corpo ricettore.
3. Prima dell'avvio del nuovo impianto dovrà essere presentata una NUOVA PLANIMETRIA SCARICHI da inviare a tutti gli enti coinvolti dove dovranno essere identificati e nominati tutti i punti di scarico che adducono al bacino di laminazione e al corpo idrico superficiale, comprensivo degli scarichi domestici (scarico finale della fitodepurazione e punto di scarico del bacino di laminazione che recapita nel reticolo delle acque superficiali, Scolo Consorziale "Fiumicello Dugliolo") e degli scarichi delle acque meteoriche che ricadono sull'area di lavaggio mezzi agricoli quando questa non è in funzione. Dovranno anche essere rappresentati e nominati tutti i manufatti a servizio della rete di smaltimento delle acque (pozzetto di deviazione seconde piogge, paratie di emergenza, pozzetto di campionamento, pozzetto deviatore acque meteoriche ecc..) e tutti i sistemi di pretrattamento e trattamento finale dei reflui (vasca di prima pioggia, pozzetto degrassatore, fossa imhoff, fitodepurazione, ecc).
4. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
5. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) I sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto e di riferimento dell'autorizzazione unica;
 - b) Le reti di raccolta delle acque meteoriche non vengono mai utilizzate per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - c) La vasca di trattamento delle acque di prima pioggia e il dispositivo di intercettazione dello scarico dovranno essere soggetti a periodiche operazioni di pulizia e manutenzione, i fanghi di supero dovranno essere smaltiti come rifiuti attraverso Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a

disposizione degli Organi di Controllo.

- d) Tutti i pozzetti di ispezione e/o campionamento siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - e) Le condotte fognarie di raccolta delle acque meteoriche ed i manufatti ad esse connessi siano sottoposti a verifiche periodiche ed ai necessari interventi di manutenzione e pulizia per mantenere la buona funzionalità idraulica dei sistemi fognari;
 - f) Gli impianti di trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodici interventi di verifica, controllo funzionale e manutenzione e di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo; il materiale separato dai sistemi di trattamento sia smaltito mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - g) Previo accordo con l'Ente Gestore, durante la stagione primaverile ed estiva siano eseguiti periodici interventi di manutenzione delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle dei punti di immissione degli scarichi, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea in eccesso che fosse di intralcio al normale e regolare deflusso delle acque;
 - h) Sia presentata apposita richiesta di autorizzazione per l'utilizzo del pozzo esistente e la documentazione dovrà essere conservata e a disposizione degli organi di controllo;
 - i) Le acque di lavaggio dei mezzi che trasportano SOA, siano riciclate in testa all'impianto di lavaggio e una volta esauste siano essere smaltite come rifiuti in impianti autorizzati;
 - j) Le acque meteoriche che ricadono sull'area dove vengono disinfettati i mezzi siano deviate al corpo idrico superficiale quando i mezzi non vengono disinfettati mediante apposito pozzetto deviatore che dovrà essere identificato e mantenuto in funzione;
 - k) Se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione 2), siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - APAM diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico;
6. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana così come contenute nel parere idraulico espresso (prot.n. 405 del 10/01/2025) riportato con il seguente Allegato
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di

trattamento delle acque.

9. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificassero provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 2601/2017, sinadoc n. 2610/2017).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/11/2024 ai PG. 211714, 211718, 211725, 211731).
- Elaborato "Relazione acque AUA - 375" datato 22/12/2016 (agli atti di ARPAE in data 09/10/2024 al PG/2024/182065) e ss.mm.e ii.
- Elaborato planimetrico "T.5 Raccolta Percolati e Meteoriche" datato 22/11/2024 (agli atti di ARPAE in data 09/10/2024 al PG/2024/182065) e ss.mm.e ii., riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 32421/2024

Documento redatto in data 14/01/2025



Settore Manutenzione
del reticolo idraulico ed irriguo
e Istruttorie tecniche
MV/RA

Spett.le

ARPAE AGENZIA REGIONALE
PREVENZIONE AMBIENTE
ENERGIA EMILIA-ROMAGNA
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le IGW SRL

PEC: igwsrl@pec.it

OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04 - BUDRIO GFE 375 Soc. Agr. a rl -Domanda di Autorizzazione Unica per la riconversione di due impianti di produzione energia elettrica da biogas esistenti (impianti gestiti dalla Budrio GFE 126 Soc Agr a rl e Budrio GFE 375 Soc Agr a rl) in un unico impianto di produzione biometano ubicato in Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 (foglio catastale 43, mapp 152, 150, 145, 144, 122, 126, 134, 155) avente potenza nominale pari a 600 Sm3/ora. Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i.. Indizione della Conferenza di servizi decisoria art 14 comma 2 L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata,
Parere idraulico (Codice pratica 202412100).

Vista l'istanza acquisita in data 20/09/2024 al prot. n. 12100 trasmessa da Arpae per il rilascio di parere per la conversione in impianto di produzione biometano di due impianti esistenti di produzione energia elettrica da biogas di biomasse posti in Comune di Budrio, via Cantapoiana n.11.

Viste le integrazioni documentali trasmesse in data 05/12/2024, in data 11/12/2024, in data 13/12/2024, in data 19/12/2024, in data 24/12/2024 e in data 13/01/2025 rispettivamente con prot. n. 15975, 16235, 16365, 16657, 16874 e 439 dalla Società proponente e richieste dallo scrivente in data 04/11/2024 con prot. n. 14186.

Premesso che:

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



- l'area oggetto di intervento ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240);

- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno, del suo bacino imbrifero e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;

- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500/100 m³ per ha di superficie trasformata/drenata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico. Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:

- permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta;

- con D.Lgs 49/2010 è stata recepita la Direttiva 2007/60/CEE, che ha introdotto il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), con la finalità di costruire un quadro omogeneo al livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le

conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche;

- gli elementi fondamentali del PGRA sono le mappe di pericolosità e rischio, che ne costituiscono il quadro conoscitivo. In esse il territorio dell'Emilia – Romagna è suddiviso in quattro ambiti: RP – Reticolo Idrografico Principale (di competenza regionale), RSP – Reticolo Secondario di Pianura (di competenza consortile), RSCM – Reticolo Secondario Collinare e Montano e ACM – Aree Costiere Marine (di competenza regionale). A tal proposito, si precisa che le mappe di probabile inondazione del PGRA, per quanto riguarda il reticolo secondario di Pianura, classificano l'intera area in tre fasce di pericolosità: P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi), P2 (alluvioni poco frequenti – Tr 100 - 200 – media probabilità), P3 (alluvioni frequenti – Tr 20 - 50 – elevata probabilità). Link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-peric-rischio-all>;

- con DGR 1300/2016 è stato approvato il documento tecnico “Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 58 dell'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 dell'Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del “Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)”, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015.

Dato atto che:

- in data 19/07/2012 con prot. n. 5612 lo scrivente Consorzio ha rilasciato alla Società Budrio GFE 375 Soc. Agr. Srl la concessione n. 20120027 regolante la Costruzione di m. 30 di tombinamento dello scolo Decima con manufatto con sez. idr. di m. 2,00x1,50 per accesso agli impianti di produzione energia elettrica da biogas; attraversamenti superiori degli scolì Corletta Benni e Cornamonda Nuova con n. 2 tubi diam. mm. 160 per linee elettriche 15 kV e attraversamento superiore dello scolo Cornamonda Vecchia Sup. con tubo diam. mm. 200 acciaio azzancato al ponte di via Cavalle (lato a monte) per le linee elettriche a 15 kV Loc. Mezzolara - Comune di Budrio;
- in data 20/12/2024 con prot. n. 16750 lo scrivente Consorzio ha rilasciato, per quanto in oggetto, parere idraulico negativo, non avendo il proponente inviato, a seguito di richiesta di integrazioni come da protocollo sopra citato, quanto necessario al corretto iter istruttorio, ovvero:

- Planimetria sistema fognario acque meteoriche e acque reflue con indicazione del sistema di laminazione proposto e i relativi punti di scarico;
- Sezione della vasca di laminazione e dettaglio del punto di carico e scarico della vasca con indicazione delle quote di posa delle tubazioni e le loro caratteristiche geometriche;
- Sezione quotata del corpo idrico recettore in corrispondenza del punto di scarico del sistema di laminazione;
- Aggiornamento della Relazione idraulica esplicativa inerente il rispetto del principio dell'invarianza idraulica (calcoli dei volumi, modalità di funzionamento del sistema di laminazione...);
- Aggiornamento della Valutazione sul Rischio Alluvione relativa all'intervento in oggetto, con individuazione di eventuali misure - strutturali e non - di contenimento del rischio stesso e conseguente asseverazione da parte del tecnico abilitato del non aumento o accettabilità del Rischio residuo verificandolo in relazione alla rete consortile (reticolo secondario).

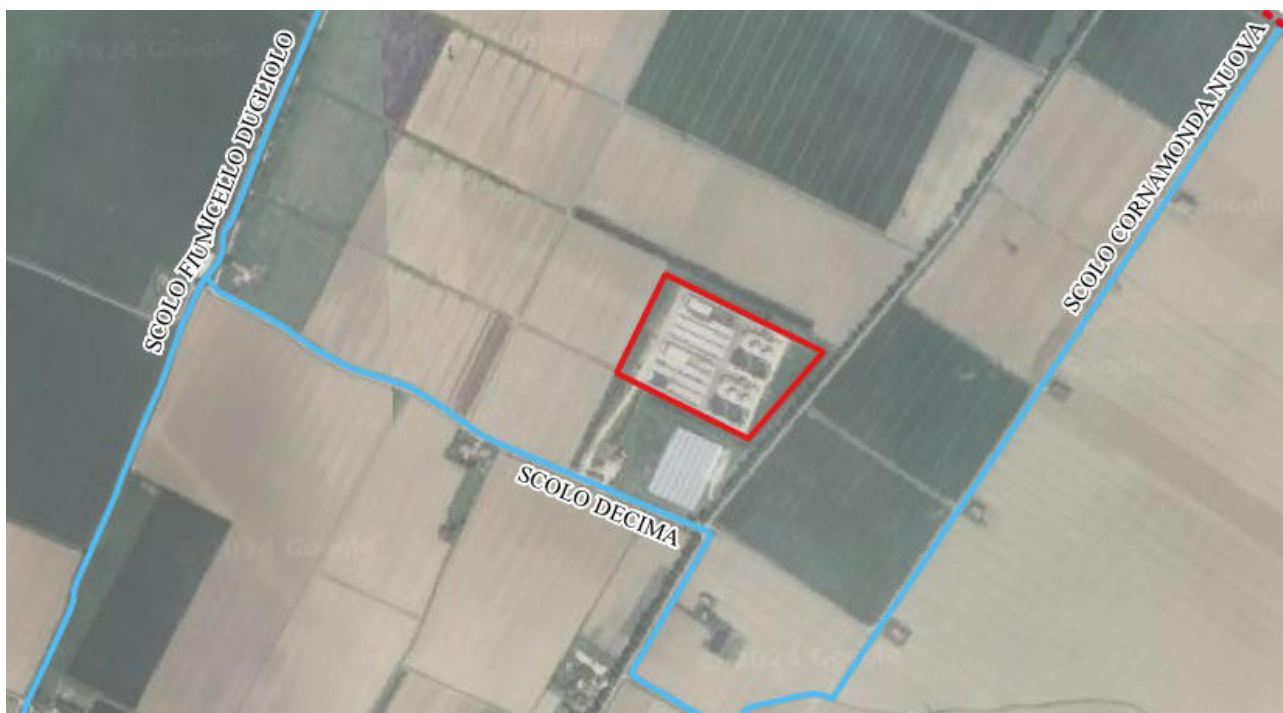
Considerato che gli elaborati tecnici, compresi quelli integrativi, allegati alla richiesta riportano che:

- la superficie catastale delle zona oggetto di trasformazione è pari a circa 5 Ha; a servizio di tale area vi è una vasca di laminazione, a cielo aperto con capienza di volume utile pari a circa 4.000 mc, conforme a quanto richiesto dalla normativa PSAI Reno, dotata di scarico DN300, recapitante in fosso di campagna;
- gli impianti elettrici saranno realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto in caso di allagamento e non sono previsti piani interrati o seminterrati non dotati di sistemi di auto-protezione accessibili al personale d'impianto;
- Il progettista assevera che l'area d'intervento, pur ricadendo in zona allagabile con livello di pericolosità P1 –bassa pericolosità, rispetto al reticolo principale e P2 – media, rispetto al reticolo secondario, ai sensi del PGRA vigente, risulta compatibile con l'istallazione in progetto, trattandosi tra l'altro di un intervento che non comporta modifiche significative, anche in termini idraulici, rispetto a quanto esistente e autorizzato.

Considerato inoltre che:

- l'intervento ricade all'interno del bacino dello Scolo Zena Inferiore;

- i canali di bonifica che possono presentare una fonte di rischio sono lo Scolo Fiumicello Dugliolo, Decima e Cornamonda Nuova, incisi;



- le mappe di pericolosità di inondazione del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade sia all'interno di un'area classificata P2 ALLUVIONI POCO FREQUENTI (Tr100 – Tr200) sia all'interno di un'area classificata P3 ALLUVIONI FREQUENTI (Tr20 – Tr50) per il reticolo secondario di Pianura;
- le mappe del rischio del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area classificata R2 (Rischio medio) per il reticolo secondario di Pianura;
- nell'anno 2005 e 2006 l'area è stata oggetto di allagamenti.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** per la conversione in impianto di produzione biometano di due impianti esistenti di produzione energia elettrica da biogas di biomasse posti in Comune di Budrio, via Cantapoiana n.11.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta



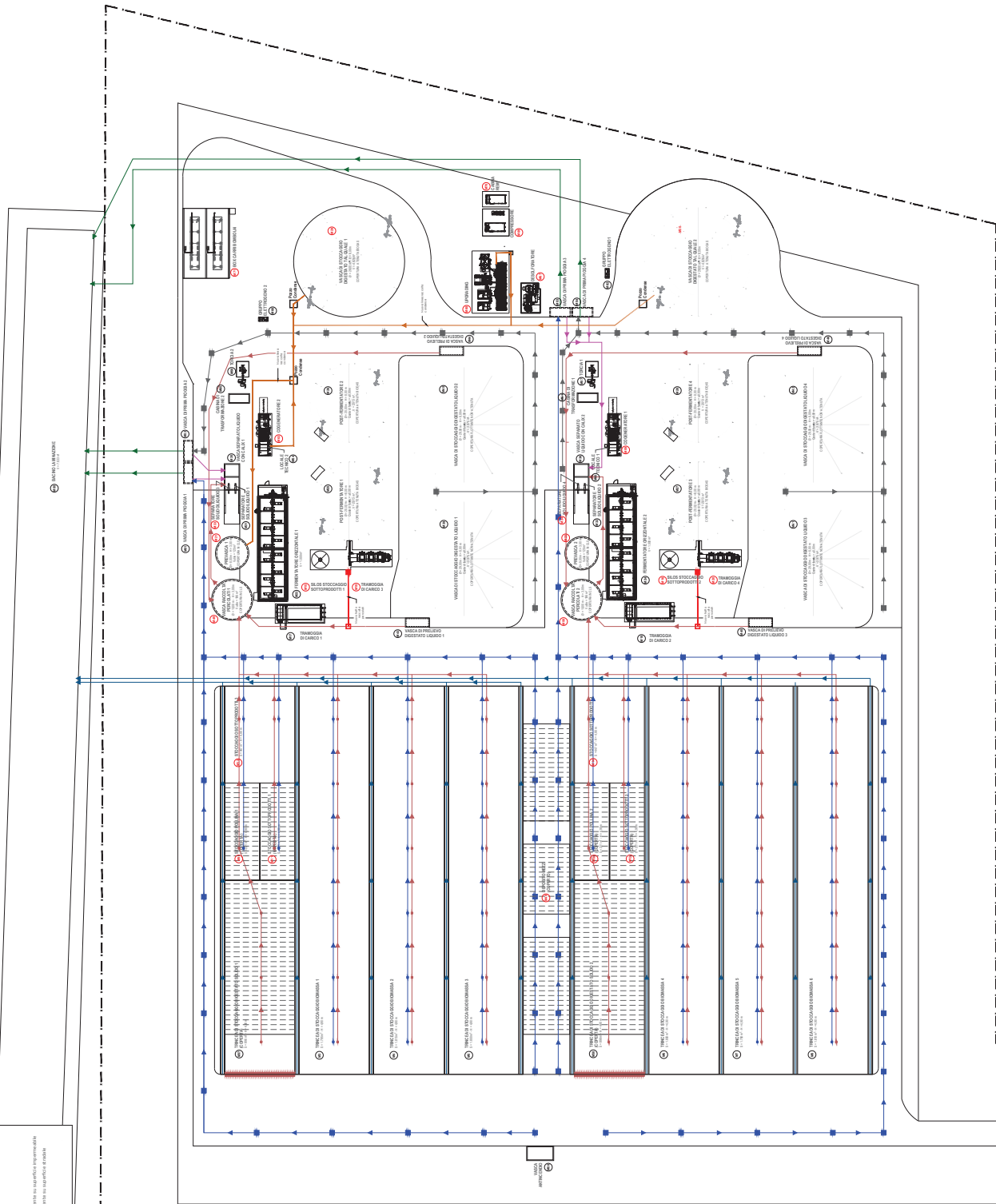
elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenanana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti:

- Istruttore della pratica, **Ing. Aspromonte Rossella (tel 348 0707122)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilihc Ghinello)

*Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore legale e probatorio.*



NOTE GESTIONE ACQUE

- Tutela e raccolta acque bianche nell'ente
- Tutela e raccolta acque meteoriche esistenti su superfici impermeabili
- Tutela e raccolta acque meteoriche esistenti su superfici stratificate
- Tutela e raccolta acque meteoriche esistenti su superfici erose
- Tutela e raccolta acque di prima pioggia
- Tutela e raccolta acque di seconda pioggia
- Mano d'opera raccolta percolati
- Mano d'opera raccolta drenaggi
- Percolati e raccolta acque meteoriche esistenti su superfici impermeabili
- Percolati e raccolta acque meteoriche esistenti su superfici stratificate
- Percolati e raccolta percolati nell'ente
- Percolati e raccolta percolati in sott'ente

[illegible]

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Provincia di Bologna
Comune di Budrio

BUDRIO GFE 375 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

Sede legale: Via Cantapoiana, 11 - 40054 Budrio (BO)
pec: budriogf375@pec.it

Objetto:
PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO PER 600 Smch IN RICONVERSIONE DI IMPIANTO ESISTENTE, SITO A BUDRIO (BO)

A.U.
ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.



N. Disegno:
5

T.5 - Raccolta percolati e meteoriche

15	Formato:	
Scalati	825 x 609	
22/11/24	Disegnato:	
	Sinco Testato:	
	Disegnato da:	
	Edoardo Pini	
	Federico Samari	
	Ugo Fanni	

Documento di proprietà esclusiva della BUDRIO GFE 375 SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.
E' vietata la sua riproduzione, anche parziale, e la sua consegna a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.
(Art.6121, 622 e 623 codice penale; 2105, 2558 codice civile; Artt. 98 e 99 D.Lgs 10/02/2005 n.30)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L.
Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n. 11

ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque reflue domestiche su suolo di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II
della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico su suolo di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici presenti nel fabbricato ad uso uffici e deposito attrezzi (catastalmente identificato al Foglio 43 Mappale 121) preventivamente trattato mediante fossa Imhoff e sistema di fitodepurazione.

Detto scarico risulta autorizzato dall'Amministrazione Comunale di Budrio con atto Prot. n. 4736 del 07.03.2016, in corso di validità in quanto ricompreso nella precedente AUA (DET-AMB-2017-2926 del 08/06/2017 – Allegato C) e mai formalmente revocato, modificato o aggiornato dal medesimo Comune.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- Scarico di scarico di acque reflue di dilavamento provenienti dalle superfici scoperte dello stabilimento (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Visto che il Comune di Budrio, con proprio parere favorevole al progetto e per gli aspetti ambientali di sua competenza, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare in AUA lo scarico sopra descritto.

1. Si conferma la validità delle prescrizioni impartite dal Comune di Budrio, con atto Prot. n. 4736 del 07.03.2016, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/01/2017 al PG. 1221. Tale parere e Atto sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 2601/2017, sinadoc n. 2610/2017), con particolare riferimento all'elaborato planimetrico "6_375-pl-04_plan.acque_v2.0" datato 26/01/2012, quale unico documento grafico rappresentativo dello scarico di acque reflue domestiche già autorizzato (**allegato in calce** al presente documento)
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/11/2024 ai PG. 211714,211718, 211725, 211731).

Pratica Sinadoc 32421/2024

Documento redatto in data 14/01/2025



**Comune
di Budrio**



SERVIZIO AMBIENTE PATRIMONIO

CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2024/25

PROTOCOLLO N. 912/2025 DEL 13/01/2025

**Alla cortese attenzione di
ARPAE – Area autorizzazioni e concessioni metropolitana**
pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA RICONVERSIONE DI DUE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS ESISTENTI (IMPIANTI GESTITI DALLA BUDRIO GFE 126 SOC AGR A RL E BUDRIO GFE 375 SOC AGR A RL) IN UN UNICO IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO UBICATO IN COMUNE DI BUDRIO, VIA CANTAPOIANA N. 11 (FOGLIO CATASTALE 43, MAPP 152, 150, 145, 144, 122, 126, 134, 155) AVENTE POTENZA NOMINALE PARI A 600 SM3/ORA. PARERE DI COMPETENZA.

PROPONENTE: BUDRIO GFE 375 Soc. Agr. a rl

Premesso che:

- La società BUDRIO GFE 375 Soc. Agr. a rl, con sede legale in Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 (p.iva e codice fiscale 03139151207) ha presentato in data 12/08/2024 istanza¹ di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/03, relativamente alla conversione in impianto di produzione biometano di due impianti esistenti di produzione energia elettrica da biogas di biomasse posti in Comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11. L'impianto interessa i terreni in comune di Budrio foglio catastale 43, mapp 152, 150, 145, 144, 122, 126, 134, 155 ed avrà la potenza nominale pari a 600 Sm3/h;
- ARPAE - AACM ha effettuato la verifica di completezza documentale ai sensi di quanto previsto dai punti 13.1, 13.2, 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria art 14 comma 2 L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona, con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente, con nota registrata al P.G. n. 26984/2024 del 18/09/2024;

Preso atto degli elaborati progettuali e delle integrazioni fornite dal proponente a seguito delle diverse richieste ai fini della completezza formale dell'istanza, acquisite in atti al PG 870 del 13/01/2025, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, non rilevando motivazioni urbanistico-edilizie, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Ente rappresentato.

Distinti saluti.



**Comune
di Budrio**



**La Responsabile del Settore Sviluppo del
Territorio**
Ing. MICELI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELA MICELI il 13/01/2025 14:12:31
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 912 del 13/01/2025



Prot. n. 4736

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la domanda Prot. n. 2270 presentata in data 03/02/2016 dalla Ditta BUDRIO GFE 375 SOCIETA' AGRICOLA SRL - Cod. Fisc.le 03139151207 con sede in Budrio (Bo) Via Cantapoiana, 11 tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dal fabbricato ad uso uffici a servizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas posto in Budrio (Bo) Via Cantapoiana, 11;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale);
- l'art.107 comma 3 lett. f) Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
- il parere espresso dall'ARPAE - Sinadoc n. 7763/2016 del 26/02/2016 da cui emerge che:
 - 1) i reflui idrici derivano esclusivamente da scarichi di origine civile originati dal servizio igienico con doccia sito al piano terra per il massimo degli operai agricoli dichiarati pari a 4, tra fissi e stagionali (2 A.E.) e dai due servizi igienici presenti nei locali al piano primo ad uso del numero massimo di addetti agli uffici dichiarati pari a 3 (1 A.E.), che determinano un carico organico totale di 3 abitanti equivalenti presenti;
 - 2) i reflui civili originati dai servizi igienici, subiscono trattamento primario mediante fossa Imhoff adeguatamente dimensionata al carico organico di 4 abitanti equivalenti (di volume utile dichiarato pari a 1000 l); tale refluo così chiarificato viene in seguito inviato al sistema di trattamento secondario, vasoio di fitodepurazione a flusso orizzontale adeguatamente dimensionato al carico organico di 3 abitanti equivalenti (superficie del letto di fitodepurazione di 5 mq/A.E., ovvero di 14,6 m², in base alle dimensioni dichiarate di 2,8 m x 5,2 m), con scarico del troppo-pieno in fosso di scolo poderale esistente, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento;
 - 3) il sistema di trattamento proposto risulta conforme a quanto indicato nell'atto deliberativo della Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;

VISTA l'istruttoria redatta dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata;

CLASSIFICA

lo scarico, ai sensi del Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale), come acque reflue domestiche;

AUTORIZZA

la Ditta BUDRIO GFE 375 SOCIETA' AGRICOLA SRL con sede in Budrio (Bo) Via Cantapoiana, 11 ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dal fabbricato ad uso

uffici a servizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas posto in Budrio (Bo) Via Cantapoiana, 11, come meglio individuato negli elaborati grafici allegati all'istanza, nella generale osservanza del Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale) **a condizione che**, così come indicato nel parere rilasciato dall'ARPAE sopra indicato:

- il vasoio di fitodepurazione che contiene il materiale inerte sia completamente impermeabile;
- sia previsto un sistema di irrigazione ausiliario da utilizzarsi nel vasoio di fitodepurazione, per il buon mantenimento vegetativo, in caso di assenza prolungata di reflu scaricato;
- il vasoio richiede la realizzazione di bordi sopraelevati per evitare l'ingresso delle acque di pioggia (arginelli di guardia di 20 cm).

Ai fini della tutela ambientale si prescrive quanto segue:

- 1) per il mantenimento delle funzioni evaporative si dovrà procedere ad una periodica manutenzione della vegetazione utilizzata; i reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti igienico-ambientali, quali sviluppo di esalazioni maleodoranti;
- 2) la fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo;
- 3) ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. n°152/2006 all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

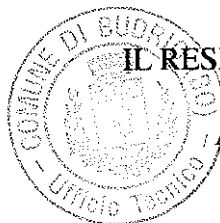
La presente autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, **ha validità quadriennale qualora non intervengano modifiche degli edifici/insediamenti che diano luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata**, ed è riferita esclusivamente alle acque ed ai corpi recettori sopra indicati, per cui l'effettuazione di scarichi provenienti da diversa destinazione o defluenti in altri corpi idrici è soggetta a separata autorizzazione. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

Il presente atto è rilasciato ai soli fini ambientali e non autorizza in alcun modo l'esecuzione di opere o interventi edilizi che rimangono comunque assoggettati agli specifici procedimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia.

Con la presente si intendono revocate eventuali altre autorizzazioni, inerenti l'oggetto, precedentemente rilasciate da questo Ente.

Con la presente sono fatti salvi gli eventuali diritti dei terzi.

Budrio, lì 07/03/2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sviluppo del Territorio
Arch. Tiziana Draghetti

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L.
Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n. 11

ALLEGATO C

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.**

Esiti della valutazione

In data 17/12/2024 al n. 38555, la società BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L. ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti sito Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n. 11

L'ARPAE-AACM in data 17/12/2024 al PG/2024/228059 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Budrio non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Considerato che con la Modifica Sostanziale dell'AUA vigente presentata dalla Società di cui sopra e per effetto dell'acquisizione del confinante impianto di digestione anaerobica precedentemente intestato alla Società BUDRIO GFE 126 SOC AGR A RL, mediante acquisizione della citata società per fusione

Prescrizioni

1. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024 della Regione Emilia-Romagna, la società Titolare dell'impianto, prima di procedere all'utilizzazione agronomica del digestato in uscita dalla nuova configurazione dello stabilimento, è obbligata alla presentazione sul Portale Regionale "Gestione Effluenti" della prevista Comunicazione di utilizzazione agronomica con le modalità previste e dandone specifica comunicazione anche ai Comuni territorialmente interessati dalle operazioni.
2. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
3. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione

agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.

4. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
5. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
6. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica all'utilizzazione agronomica allegata all'istanza di rilascio di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/11/2024 ai PG. 211714, 211718, 211725, 211731).

Pratica Sinadoc 32421/2024

Documento redatto in data 14/01/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L.
Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n. 11

ALLEGATO D

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione biometano svolta dalla società BUDRIO GFE 375 Soc. Agricola rl nello stabilimento posto in comune di Budrio, via Cantapoiana n. 11 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni fase transitoria

Fase 1: la società BUDRIO GFE 375 Soc. Agricola rl dovrà comunicare la data di inizio lavori di riconversione dell'impianto produzione energia elettrica da biogas in impianto produzione biometano e la data di spegnimento dei cogeneratori esistenti: durante questa fase, per la matrice emissioni in atmosfera, devono essere rispettate le prescrizioni indicate negli atti di AUA vigenti DET-AMB-2017-2926 del 08/06/2017 e DET-AMB-2017-2927 del 08/06/2017. Durante questa fase le emissioni derivanti dai cogeneratori e dalle torce di sicurezza esistenti rimangono attive. Al termine della Fase 1, i cogeneratori esistenti dovranno risultare dismessi;

Fase 2: a seguito dell'installazione, avviamento e collaudo dei nuovi cogeneratori e del sistema di Upgrading (punti di emissioni E1, E2 ed E3) per la matrice emissioni in atmosfera valgono le prescrizioni riportate nel presente atto;

Fase 3: a seguito della comunicazione ed esecuzione dei campionamenti di messa a regime per i punti di emissione E1, E2 ed E3, tutte le emissioni dalla E1 alla E13 devono risultare attive e a regime e valgono le prescrizioni riportate nel presente atto.

Prescrizioni impianto a regime

1. La Società BUDRIO GFE 375 Soc. Agricola rl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1PROVENIENZA: NUOVO COGENERATORE P_t nominale 830 KWt**EMISSIONE E2**PROVENIENZA: NUOVO COGENERATORE P_t nominale 830 KWt

Portata massima	1292 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza	10 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	40 mg/Nm ³
Ossidi di azoto ed ammoniaca (espressi come NO ₂) (**) ...	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	190 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

(**) in presenza di impianti di abbattimento che producono ammoniaca

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale**EMISSIONE E3**

PROVENIENZA: UPGRADING/OFFGAS

Portata massima	452 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza	6,50 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido Solfidrico	5 mg/Nm ³
Ammoniaca	5 mg/Nm ³

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione PEC 15, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale**EMISSIONE E4**

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima	350 Nm ³ /h
Durata massima	emergenza
Altezza	6 m

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico, la termodistruzione del biogas deve avvenire in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

idonea camera di combustione che garantisca il rispetto delle seguenti condizioni (minime):

Ritenzione di fiamma $> 0,3$ sec.

Temperatura di combustione > 850 °C

Concentrazione $O_2 \geq 3$ % vol

efficienza di combustione: $CO_2/CO+CO_2 > 99\%$

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto il punto di emissione funziona esclusivamente in condizione di emergenza.

EMISSIONI E6 – E7 – E8 - E9

PROVENIENZA: VALVOLE SOVRAPRESSIONE POST-FERMENTATORI

EMISSIONI E10 - E11

PROVENIENZA: VALVOLE SOVRAPRESSIONE VASCHE STOCCAGGIO 30 GIORNI

EMISSIONI E12 - E13

PROVENIENZA: VALVOLE SOVRAPRESSIONE SEPARAZIONE SOLIDO-LIQUIDO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. L'utilizzo delle torce (punti d emissione E4 ed E5) deve essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento o di manutenzione dell'impianto di trattamento del biogas.
3. Per quanto riguarda il punto di emissione E3 (UPGRADING/OFFGAS) la società BUDRIO GFE 375 Soc. Agricola rl dovrà valutare la possibilità di installazione un impianto di recupero della CO_2 al fine di ridurre l'impatto ambientale, sulla base di quanto indicato dalla DGR n°2347/2019 al punto 4.3.1.1.
4. Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di:
 - un registro, avente il format riportato al punto 13 dell'allegato tecnico alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n.1496/2011, ove dovranno essere annotati:
 - gli indicatori di attività dell'impianto
 - la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni e gli interventi di verifica funzionamento e manutenzione dei diversi impianti
 - gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza annotati gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza E4 ed E5 (torce) e da E6 a E13 (sfiati di emergenza) e la durata dell'evento. In particolare dovrà essere annotato ogni entrata in funzione delle valvole/sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure a situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading. Tale informazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE al termine di un anno di funzionamento dell'impianto: qualora emerga che siano frequenti gli sfiati di biogas, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

trattato (particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno) verrà valutato se prevedere un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare.

Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

5. Il Biogas utilizzato quale combustibile del cogeneratore dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X Parte I-Sez.1–lettera r) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo della parte quinta del D.Lgs.n°152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
6. In coerenza al punto 3.3 della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°1495/2011 il Gestore di stabilimento dovrà eseguire una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004. Il monitoraggio dovrà prevedere sia il campionamento delle sorgenti più impattanti interne all'impianto, così come indicato dal Piano di Monitoraggio del Gestore, sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente del vento.

Si dovranno prevedere almeno 2 autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale.

Dovrà essere data comunicazione anticipata (almeno 15 gg) ad Arpae Aacm, Arpae Distretto di Pianura e al Comune di Budrio, delle giornate in cui avverranno i campionamenti.

Al termine di ogni campagna di monitoraggio, il Gestore di stabilimento dovrà trasmettere ad Arpae AACM, ad Arpae Distretto di Pianura e al Comune di Budrio, gli esiti analitici corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in OUE/m3 delle diverse sorgenti. Tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

A seguito degli esiti delle campagne di misura o qualora dovessero emergere problematiche/segnalazioni di disagio odorigeno (da intendersi come segnalazioni di disturbo olfattivo formulate dalla popolazione e/o accertate nel corso dei sopralluoghi, e di cui l'autorità competente abbia accertato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla provenienza dallo stabilimento), l'autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una prescrizione di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere il livello di concentrazioni delle unità odorigene, così come previsto nelle procedure contenute nelle già citate: Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica ARPAE 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii." e Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg. Dec. 309/2023 "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-

bis del D.Lgs 152/2006 in materia emissioni odorigene impianti e attività".

Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in relazione ai risultati emersi, l'autorità competente potrà in presenza di problematiche odorigene prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere un approfondimento modellistico e/o pervenire ad un eventuale proposta di adeguamento strutturale del sito aziendale allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate. .

7. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

8. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI

EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

9. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

10. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

11. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di

riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per tutti i punti di emissione la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2 ed E3, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

13. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

14. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 2601/2017, sinadoc n. 2610/2017).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/11/2024 ai PG. 211714, 211718, 211725, 211731).

Pratica Sinadoc n°32421/2024

Documento redatto in data 14/01/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L.
Comune di Budrio (BO), via Cantapoiana n. 11

ALLEGATO E

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione di impatto acustico presentata dalla società **BUDRIO GFE 375 SOC AGR A R.L.** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che dichiara il mantenimento del rispetto dei limiti della vigente Normativa e il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Budrio
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/231518 del 20/12/2024.
- Visto che il Comune di Budrio, con proprio parere favorevole al progetto e per gli aspetti ambientali di sua competenza, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola, con parere acustico favorevole PG/2024/231518 del 20/12/2024, così riportate:
 - *A completamento di tutte le nuove opere impiantistiche, e comunque entro 180 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo, dovrà essere effettuato un collaudo acustico post operam, finalizzato ad attestare realmente il rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la Classe di appartenenza e dei valori limite assoluti e differenziali, in entrambi i periodi, diurno e notturno.*
 - *Qualora, al fine di determinare il rispetto dei limiti differenziali attraverso le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, non fosse possibile accedere all'interno degli edifici abitativi identificati, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente però che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte, con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.*
 - *Il rispetto dei valori limite dovrà essere determinato con tutte le sorgenti attive considerando il*

momento più critico dell'attività, compreso anche gli impatti sonori dovuti al traffico indotto nel periodo di maggior accesso all'impianto, soprattutto nel periodo estivo con le attività lavorative dei mesi di agosto-settembre.

- *Qualora dall'analisi dei risultati del collaudo acustico emergano delle criticità, l'attestazione del rispetto dei valori limite dovrà essere valutato considerando i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.*
 - *Entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune, Arpae AACM e Arpae Distretto di Pianura, a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo con allegati i fogli delle misure strumentali.*
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
 3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 2601/2017, sinadoc n. 2610/2017).
- Elaborato “Valutazione impatto acustico rev.01” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 22/11/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 22/11/2024 ai PG. 211714,211718, 211725, 211731).

Pratica Sinadoc 32421/2024

Documento redatto in data 14/01/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.